

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, FERRARI, CAROLI, CERAMI, DE LEONI, SAMMARTINO, PICCOLO e PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1971

Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 aprile 1968, n. 468, è stato stabilito che gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, che si trovino in determinate condizioni, possono chiedere l'immissione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado.

L'articolo 2 stabilisce che per l'immissione in ruolo nelle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento degli istituti di istruzione secondaria superiore sono considerati abilitati per le nuove cattedre:

a) coloro che « siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina o alle

discipline costituenti la cattedra cui aspirano, e siano in possesso di laurea »;

b) coloro che, nei concorsi di cui al precedente comma, « non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso »;

c) coloro che sono « professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799 ».

L'articolo 4 stabilisce che gli insegnanti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, limita-

tamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento, « sono collocati in unica graduatoria nazionale ».

Successivamente è intervenuta la legge 23 giugno 1970, n. 482, la quale ha modificato l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 468, nel senso che ha disposto l'immissione diretta in ruolo, indipendentemente dalla graduatoria nazionale, nella sede ove prestino servizio, di alcune categorie di insegnanti e precisamente:

a) i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, cioè quelli contemplati nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, che si trovino in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali o nelle prime due classi degli istituti tecnici di ogni tipo ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario;

b) i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli transitori ordinari ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 816, e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti tecnici.

La citata legge n. 482 del 1970 ha ritenuto come elemento determinante per derogare alla disposizione dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1968 il fatto che i detti insegnanti prestano già servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non il fatto di essere stati nominati mediante i concorsi per titoli che furono indette per i ruoli speciali transitori, altrimenti non si spiegherebbe l'estensione del beneficio anche ai professori di lingue straniere che sono iscritti nei ruoli transitori ordinari, di cui al decreto n. 816 del 1945. In altri termini, si è ritenuto di disporre l'immissione diretta nel ruolo, senza il procedimento con-

corsuale di alcune categorie di insegnanti che, per il fatto di aver prestato servizio nelle cattedre di scuole di secondo grado, hanno già dato prova di capacità.

Se tale è lo spirito informativo della legge n. 482 del 1970, bisogna rilevare che essa ha determinato una sperequazione per il fatto che vi sono altre categorie di insegnanti che si trovano nelle stesse condizioni e non possono beneficiare dell'immissione diretta nel ruolo.

Tali insegnanti sono quelli contemplati nel primo comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1968 e che sono stati comandati per l'insegnamento in cattedre di scuole ed istituti per l'istruzione secondaria di secondo grado a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Tali insegnanti sono considerati abilitati per le istituende cattedre del biennio ed hanno dato prova della capacità di insegnamento negli istituti di secondo grado e perciò non vi è alcuna ragione logica che possa giustificare la loro esclusione dal beneficio dell'immissione diretta in ruolo, al pari di coloro che sono stati contemplati nella citata legge n. 482 del 1970.

In realtà, nessun pregiudizio viene alla scuola perchè si tratta di insegnanti di provata capacità e nessun onere deriva all'erario perchè il numero delle cattedre viene sottratto al contingente previsto dalla legge n. 468 del 1968 e, quindi, la copertura finanziaria è già prevista nella stessa legge numero 482 del 1970.

Al fine di eliminare una sperequazione e, quindi, di rispettare il principio dell'uguaglianza, sancito nell'articolo 3 della Costituzione, il sottoscritto si permette di sottoporre all'esame del Parlamento il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 giugno 1970, n. 482, si applica anche ai professori contemplati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 468, che abbiano ottenuto il comando in scuole ed istituti di secondo grado a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1970, n. 482, con gli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.